

## **CONTRATTO COLLETTIVO**

### **AZIENDALE**

Il giorno 16 luglio 2012, alle ore 15.30 in Roma, presso la Sede dell'Organizzazione Sindacale Uilta UIL Nazionale al numero 43 di via del Viminale

TRA

La Golden Lady Company S.p.A. nella persona del Procuratore Speciale sig. Federico Destro che interviene al presente atto in forza di procura speciale del 14/11/2005 a ministero Notaio Fabrizio Rossi registrata a Castiglione delle Stiviere il 22/11/2005, assistita dal dott. Enzo De Fusco, Consulente del Lavoro in Roma e Milano

E

- l' Organizzazione Sindacale FEMCA CISL Nazionale rappresentata dal Segretario Generale Aggiunto Sergio Spiller,
- l' Organizzazione Sindacale FILCTEM CGIL Nazionale rappresentata dal Segretario Nazionale Stefania Pomante,
- l' Organizzazione Sindacale UILTA UIL Nazionale rappresentata dal Segretario Nazionale Carmelo Prestileo,

#### **Premesso che**

- la Golden Lady Company S.p.A. è un'industria, rientrante nel settore del tessile, che produce e commercializza calze, collant, intimo, costumi da bagno e articoli accessori ed applica il c.c.n.l. per i lavoratori addetti ad aziende fabbricanti maglieria, calzetteria e tessuti a maglia (tessile industria);
- la medesima società è anche proprietaria di negozi di commercio al dettaglio dislocati su tutto il territorio nazionale nei quali sono distribuiti i beni prodotti;
- per la gestione dei punti vendita, la società si avvale su tutto il territorio nazionale di circa 1.200 lavoratori con un contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro;

- in data 18 luglio 2012 entrerà in vigore la legge n. 92/2012 la quale all'articolo 1 commi 28, 29, 30 e 31 modifica le norme che regolano l'associazione in partecipazione stabilendo, tra l'altro, che in relazione alla medesima attività, non è possibile avere un numero di associati superiori a tre;
- la nuova disposizione legislativa determina la necessità di modificare in modo radicale la gestione e l'organizzazione della punti vendita con possibili conseguenze sulla sostenibilità economica di molti di essi;
- è comunque ferma intenzione dell'azienda di preservare il rapporto con tutti gli associati in partecipazione attraverso un percorso ragionato di stabilizzazione dei contratti anche in applicazione delle leggi vigenti in materia contrattuale;
- dopo diverse valutazioni le parti sono pervenute alla conclusione che la soluzione ideale è quella di intervenire con un accordo collettivo aziendale con la finalità di garantire una maggiore occupazione a livello nazionale evitando nel contempo una crisi occupazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.L. 138/2011 così come convertito nella Legge n.148/2011;
- le parti concordano che il presente accordo ha un ambito di applicazione circoscritto alla rete vendita dell'azienda senza alcun riflesso, diretto e/o indiretto, nei confronti del personale dipendente impiegato nel settore produttivo.

Tutto ciò premesso e considerato Le parti concordano quanto segue:

## **Articolo 1**

### **Regime transitorio**

Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 28 e 30 della legge n. 92/2012, produrranno i loro effetti entro dodici mesi dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della norma.

La posticipazione dell'efficacia della norma citata si rende necessaria al fine di valutare le corrette modalità di assunzione con contratto di lavoro subordinato, dei lavoratori che apportano lavoro nei punti vendita aziendali mediante un contratto di associazione in partecipazione.

La società, tuttavia, si impegna sin da ora, nell'invarianza del quadro normativo di riferimento, a stabilizzare i rapporti in essere con i propri associati con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fermo restando, laddove ne ri-

corrano i presupposti, l'applicazione del contratto di apprendistato e/o in alternativa le forme di incentivazione occupazionali.

Nell'ipotesi di assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato, l'azienda si impegna sin da ora a confermare in servizio a tempo indeterminato tali contratti al termine del periodo di formazione.

Qualora la Golden Lady Company intenda per il futuro terziarizzare in qualsiasi modo l'attività in oggetto si impegna a cederla richiedendo quale condizione improrogabile l'applicazione del CCNL.

Le parti si impegnano a incontrarsi entro i prossimi tre mesi per analizzare le caratteristiche soggettive e oggettive dei lavoratori ed avviare un esame congiunto per procedere con l'assunzione mediante i contratti sopra indicati.

Letto, confermato e sottoscritto

Golden Lady Company S.p.A  
Federico Destro

Femca-Cisl Nazionale  
Sergio Spiller

Filctem-Cgil Nazionale  
Stefania Pomante

Uilta-Uil Nazionale  
Carmelo Prestileo